

# STATUTO DI EMMAUS ITALIA

## ART. 1

### (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'Associazione avente la denominazione “EMMAUS ITALIA ETS”, d’ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Prato. La sede può essere trasferita anche altrove con delibera del Consiglio Direttivo, se nello stesso Comune. L’Associazione potrà istituire sedi operative con delibera del Consiglio Direttivo.

L’uso dell’acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dal decreto legge n. 117/2017; fino alla data d’iscrizione a tale Registro, l’Associazione continuerà ad usare l’acronimo Onlus, secondo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all’art. 24 del presente Statuto.

## ART. 2

### (Scopo, finalità e attività)

L’Associazione EMMAUS ITALIA ETS coordina le Comunità e i Gruppi Emmaus presenti nel territorio italiano. Le Comunità e i Gruppi Emmaus sono Comunità di lavoro e di vita con Persone in difficoltà, facenti riferimento, così come l’Associazione Emmaus Italia, al Movimento Emmaus fondato dall’Abbé Pierre nel 1949 in Francia, i cui principi sono esposti nel Manifesto Universale sottoscritto a Berna il 25.5.1969.

L’originalità del Movimento Emmaus sta nell’incontro di Donne e Uomini di diverse estrazioni e provenienti da diverse situazioni che prendono coscienza delle ingiustizie sociali esistenti ovunque, e si uniscono per lavorare insieme, condividendo obiettivi comuni nella lotta nonviolenta contro ogni genere di ingiustizia e facendo in modo che i poveri siano costruttori del proprio avvenire.

L’Associazione opera per promuovere e realizzare esperienze volte ad aiutare e sostenere gli Enti ed Organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, impegnati in iniziative sociali che, nella lotta nonviolenta contro l’oppressione e l’ingiustizia, contribuiscano alla liberazione integrale di ogni Persona, Società e Nazione perché ciascuno e tutti possano vivere senza bisogno di essere assistiti, ma nella piena realizzazione della propria dignità in un reciproco scambio di culture e di valori.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni avviando esperienze di Comunità e Gruppi Emmaus in coerenza ai principi esposti nel Manifesto Universale sottoscritto a Berna il 25.5.1969;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, organizzando in Italia ed all'estero, corsi di aggiornamento professionale, seminari di studio, indagini, ricerche, convegni, dibattiti, tavole rotonde, cineforum ed ogni altra iniziativa utile alla formazione permanente del personale delle Comunità, dei Gruppi Emmaus e di quello coinvolto nelle varie iniziative e programmi sociali favoriti e promossi dall'Associazione, nonché da enti pubblici e privati impegnati in campo sociale;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; alla promozione dell'economia circolare attraverso il sostegno delle Comunità e dei Gruppi associati; all'organizzazione diretta e alla gestione di Campi di volontariato, mercatini solidali dell'usato e altri tipi di iniziative che permettano di rivalorizzare materiale donato ancora in buono stato (mobili, libri, elettrodomestici, vestiario e ogni altro tipo di oggetto) altrimenti destinato allo scarto con enorme spreco di risorse e di materie prime e che invece può permettere di sostenere iniziative e progetti di solidarietà sia a favore degli associati che verso l'esterno;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, operando per sensibilizzare, anche con una pubblicazione periodica, l'opinione pubblica, gli Enti locali, le Istituzioni politiche, economiche e religiose, con una continua informazione sull'evoluzione del mondo dei poveri e degli oppressi, privilegiando azioni che tentino di incidere maggiormente sulle cause strutturali e personali della miseria, risvegliando e provocando le coscienze, per servire e far servire per primi i più sofferenti, per condividere con essi i loro drammi e le loro difficoltà, nonché le loro lotte nonviolente private e pubbliche fino alla rimozione delle cause della miseria in tutte le sue forme;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso gestendo case per ferie, campeggi e parchi, utilizzabili prioritariamente dalla Comunità territoriale in cui sorgono, con particolare destinazione per le persone in difficoltà, curandone l'indirizzo socio-pedagogico ed il buon andamento amministrativo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa, attraverso progetti educativi anche in collaborazione con le Scuole, le realtà sociali dei territori, i Campi di lavoro e altre iniziative simili;

- m) fornitura di servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore mettendo a disposizione dei Gruppi Emmaus associati le strutture, quali fabbricati e/o terreni, all'interno dei quali possano svolgere le attività sociali; svolgimento di servizi di coordinamento e organizzazione delle risorse umane che coadiuveranno le Comunità e i Gruppi Emmaus nelle loro opere quotidiane e di ogni altro servizio utile al sostegno e allo sviluppo degli organismi associati;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, sostenendo i progetti alternativi alla società liberal-capitalista, in atto nei Paesi impoveriti del Sud del Mondo, per contribuire a rendere i poveri di questi Paesi soggetti attivi ed attori principali della loro storia e del loro umano integrale sviluppo; progetti che tendano all'autosufficienza delle popolazioni interessate, attraverso azioni ed iniziative che possano essere gestite autonomamente;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, nelle forme e nei modi caratterizzanti il Movimento Emmaus;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, avviando sperimentazioni di agricoltura sociale in appoggio alle Comunità e Gruppi Emmaus;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di Comunità italiane;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso seminari di studio, indagini, ricerche, convegni, dibattiti, tavole rotonde, prodotti editoriali, cineforum, Campi di lavoro e iniziative nelle scuole, mobilitazioni organizzate in proprio o in partnership con altre organizzazioni ed ogni altra iniziativa utile all'attività oggetto del presente comma;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nelle modalità del punto v);
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per realizzare gli scopi e le attività di cui sopra l'Associazione potrà, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e creditizia, nonché qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione nessuno escluso, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, ed affittare beni mobili ed immobili, oggetti di arredamento nonché denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere (compresi i fondi pubblici per la cooperazione internazionale, secondo le indicazioni dettate dall'art. 14 del presente Statuto); contrarre mutui attivi e passivi, amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà in accordo con le Associazioni Emmaus socie; concedere in uso gratuito e donare ad enti o associazioni aventi analoghi scopi sociali, beni finalizzati al raggiungimento dei rispettivi obiettivi; promuovere e stabilire accordi con altri enti,

istituti privati o pubblici, italiani e non, che abbiano identiche finalità e svolgano comunque attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, che potranno essere deliberate e definite con delibera dell'Assemblea.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Possono far parte della Associazione, in qualità di Soci, gli Enti che:

- a) operano da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- b) ispirano espressamente la propria azione al Movimento Emmaus, seguendo i principi ed i metodi esposti nel Manifesto Universale del Movimento fondato dall'Abbé Pierre, sottoscritto a Berna il 25.5.1969;
- c) si impegnano a collaborare con le attività dell'Associazione "EMMAUS ITALIA ETS", partecipando effettivamente alla vita associativa.

Gli Enti predetti possono essere costituiti in qualsiasi forma giuridica, societaria o associativa prevista dalle vigenti leggi, purché non a scopo di lucro.

L'adesione all'Associazione "EMMAUS ITALIA ETS" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso.

La domanda da presentare al Consiglio Direttivo deve essere accompagnata da una copia dello Statuto, da una relazione di attività dell'ultimo anno, comprendente anche il Resoconto economico, finanziario e patrimoniale, da una dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e dall'impegno ad accettarne ed osservarne Statuto e Regolamenti e ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'approvazione di nuovi Soci spetta all'Assemblea che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

La comunicazione di ammissione deve essere data per iscritto al Presidente dell'Assemblea entro 30 giorni dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente dell'Assemblea, entro 60 giorni, dovrà motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

### **ART. 4** **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che dovrà metterli a disposizione entro 10 giorni;

- prendere visione del Bilancio d'esercizio annuale e di ogni altro documento contabile, e presentare agli Organi associativi eventuali osservazioni riferentesi alla gestione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- contribuire alla vita dell'Associazione anche concorrendo alla formazione del Fondo comune mediante versamento alla Associazione della quota sociale annuale, della quota di partecipazione alle spese di funzionamento dell'Associazione stabilite dall'Assemblea e di altri eventuali contributi associativi, aggiuntivi o di solidarietà;
- inviare al Consiglio Direttivo, entro il 31 maggio di ogni anno, una dettagliata relazione delle attività svolte nell'anno precedente, corredata da un Rendiconto finanziario e patrimoniale approvato dall'Assemblea e redatto su moduli unificati predisposti dall'Associazione.

## **ART. 5**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di Socio si perde per recesso, per scioglimento o estinzione dell'Associazione, nonché per decadenza ed esclusione deliberate dall'Assemblea.

Il recesso e lo scioglimento, l'estinzione e le modifiche statutarie delle Associazioni membre di "EMMAUS ITALIA ETS", quale che sia la loro forma giuridica, societaria o associativa nella quale si sono costituite, devono essere comunicati all'Associazione "EMMAUS ITALIA ETS" per iscritto entro 10 giorni.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio.

L'esclusione dell'Associato può essere deliberata dall'Assemblea per le seguenti cause:

- la perdita di uno dei requisiti necessari per l'ammissione;
- il mancato pagamento della quota sociale, della quota di partecipazione alle spese di funzionamento dell'Associazione o dei contributi associativi aggiuntivi o di solidarietà;
- la perdita da parte degli Enti associati, sia per modifica del proprio Statuto che per le loro azioni o iniziative, delle condizioni richieste dal presente Statuto per far parte dell'Associazione;
- l'inosservanza degli obblighi morali, sociali e finanziari stabiliti dal presente Statuto e dalle delibere delle Assemblee regolarmente adottate in conformità alla Legge;
- l'inadempimento degli obblighi assunti o il compimento di azioni contrastanti con gli interessi o gli scopi dell'Associazione o determinanti contrasti o attriti tra i Soci.

Le delibere dell'Assemblea relative alla esclusione del Socio sono impugnabili con ricorso all'Arbitrato di cui all'art. 22 del presente Statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitrato stesso.

Anche le eventuali controversie tra l'Associazione e i Soci, o tra i Soci fra loro in dipendenza del rapporto associativo, saranno sottoposti esclusivamente al giudizio ed alla decisione insindacabile di un Arbitrato, con espressa rinuncia ad ogni altro mezzo giuridico e ad ogni ricorso all'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 6 (Organi)**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

## **ART. 7 (Assemblea)**

L'Assemblea dell'Associazione è l'Organo sovrano. Ogni Ente associato è rappresentato da due delegati. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario consuntivo, entro il 30 aprile, e del Preventivo entro il 31 ottobre.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non votano.

Hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

L'Assemblea ordinaria inoltre:

1. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
2. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
3. nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere;
4. provvede alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti;
5. delinea gli indirizzi generali della politica e delle attività dell'Associazione;
6. stabilisce, annualmente, la quota minima di adesione, la quota di partecipazione alle spese di funzionamento dell'Associazione, nonché la quota dei contributi associativi aggiuntivi o di solidarietà;
7. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
8. delibera sulla destinazione dei fondi di solidarietà;
9. provvede all'ammissione e all'esclusione dei Soci;
10. provvede alla definizione di ogni altra questione non espressamente di competenza dell'Assemblea straordinaria;
11. nomina il Delegato Nazionale che fa da collegamento tra "EMMAUS ITALIA ETS", Emmaus Europa ed Emmaus Internazionale. Il ruolo di Delegato Nazionale ha la stessa durata delle altre cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli Enti associati e delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei rappresentanti degli Enti associati presenti all'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi entro 10 giorni, ma non prima di 48 ore dal giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 1) modifica dello Statuto:
- 2) scioglimento, messa in liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Nelle Assemblee, ogni Ente associato è rappresentato da due persone con diritto di voto. Qualora il Legale Rappresentante dell'Ente/associato non possa partecipare all'Assemblea, le persone rappresentanti l'Ente associato devono essere munite di delega debitamente firmata dal Legale Rappresentante.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, sarà l'Assemblea a scegliere, tra i presenti, chi debba presiederla.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica/pec con comprovata ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Associati all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, al Revisore dei Conti e al Delegato Nazionale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'intervento all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

I componenti l'Organo di Controllo, il Revisore dei Conti, partecipano all'assemblea con diritto di parola, ma non di voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

## **ART. 8 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, eletti ogni 4 anni dall'Assemblea, su indicazione degli Associati nel numero massimo di due, e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti per un ulteriore ultimo mandato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri o dall'organo di Controllo o dal Revisore dei Conti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche senza la formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Revisore dei Conti e l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audio o videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e decide, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle seguenti materie:

- a) amministrazione della Associazione;
- b) esercizio di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati dallo Statuto, all'Assemblea o al Presidente;
- c) redazione e presentazione all'assemblea per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario e della relazione annuale sull'attività della Associazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e del Bilancio preventivo entro il mese di settembre;
- d) determinazione delle modalità di esecuzione del programma annuale, ed assegnazione dei relativi incarichi e definizione delle iniziative da intraprendere per l'esecuzione;
- e) nomina il Segretario del Consiglio Direttivo.

### **ART. 9** **(Presidente)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

Egli rappresenta l'Associazione legalmente, di fronte a terzi ed in giudizio di qualsiasi grado e specie di giurisprudenza, ivi compresa la Corte di Cassazione.

Il Presidente adempie alle funzioni demandate dalle leggi e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza.

Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea tutte le volte che lo ritiene opportuno, ma quest'ultima almeno due volte all'anno.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Nell'assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce, con tutte le attribuzioni ed i poteri, il Vicepresidente. La firma del Vicepresidente, costituisce, di fronte a terzi, la prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### **ART. 10** **(Tesoriere)**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere cura la predisposizione del Bilancio preventivo finanziario annuale e del Bilancio d'esercizio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

### **ART. 11** **(Organo di Controllo)**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci revisori.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Dura in carica quattro anni.

#### **ART. 12** **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti è nominato ogni quattro anni dall'Assemblea ed è rieleggibile.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Revisore dei Conti vigila sugli adempimenti amministrativi del Consiglio Direttivo, ed annualmente, presenta la propria relazione all'Assemblea, esprimendo il proprio motivato parere sul bilancio presentato per l'approvazione.

Il Revisore dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

#### **ART. 13** **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 14**  
**(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, quote di partecipazione alle spese di funzionamento, eventuali altri contributi associativi, aggiuntivi o di solidarietà da parte dei Soci contributi pubblici e privati, (secondo quanto previsto dal documento approvato dall'Assemblea di Emmaus Internazionale "Deontologia dei partenariati – Vademecum per l'istituzione di partenariati" e successivi aggiornamenti/integrazioni) donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

**ART. 15**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 16**  
**(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale che ha decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro i termini stabiliti dalla Legge.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Preventivo finanziario e un Bilancio d'esercizio consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio d'esercizio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Preventivo finanziario dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Rendiconti consuntivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

## **ART. 17**

### **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano centomila euro annui e s.m.i., l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui e s.m.i., l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## **ART. 18**

### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze del Revisore dei Conti, tenuto a cura dello stesso Organo;

## **ART. 19**

### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 20**  
**(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

**ART. 21**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 22**  
**(Clausola compromissoria)**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Prato.

**ART. 23**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

**ART. 24**  
**(Norme transitorie)**

Le disposizioni contenute nel presente Statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.  
Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".